



COSTITUZIONE

Art. 1 È costituita in Mantova l'associazione di promozione sociale denominata "Società per il Palazzo Ducale", associazione fondata nel 1902, regolata dal presente Statuto e, in quanto non disponga, dalla L. n. 383/2000, dalla l.r. n. 1/2008 e dal Codice Civile

SCOPI E FINALITA'

Art. 2 Scopi della "Società per il Palazzo Ducale" sono: contribuire alla tutela, alla conservazione, all'accrescimento e alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del Palazzo Ducale, nonché di altri beni mantovani; prestare collaborazione agli Enti preposti a tali scopi nel conseguimento dei loro fini; concorrere alla formazione di una elevata coscienza di questi valori specie tra i giovani.

Art. 3 L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta e personale e gratuita dei propri aderenti, in conformità a quanto detto nell'articolo precedente, potrà interessarsi oltre che al Palazzo Ducale, anche ad altri monumenti della città e della provincia nonché promuovere e partecipare a quelle attività che contribuiscano a sviluppare, nella cittadinanza, la conoscenza del patrimonio artistico mantovano e ad accrescere la consapevolezza della propria appartenenza al territorio. Quanto previsto nell'oggetto dell'associazione, potrà essere svolto sia in Italia che in altri Stati, ponendo particolare attenzione agli scambi culturali sia all'interno che all'estero.

ADERENTI

Art. 4 I membri dell'associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione
- soci benemeriti che versano il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo
- soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in considerazione di particolari meriti nei confronti dell'Associazione; i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annua.

In ciascuna categoria possono essere ammesse tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche e gli Enti in genere nelle persone dei loro rispettivi rappresentanti legali. L'Assemblea fissa le quote annue dei soci ordinari e benemeriti. Hanno titolo a una quota agevolata i soci ordinari studenti e famigliari dei soci

Art. 5 È costituito, nell'ambito dell'associazione, un "Gruppo Giovani" che potrà raccogliere i soci di età fino ad anni 30. Esso sarà retto da due coordinatori scelti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.



Art. 7 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

Art. 8 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta e lo stesso rappresentante non può rappresentare più di un Socio.

Art. 9 Gli aderenti cessano di partecipare all'associazione:

- per dimissione volontaria
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
- per decesso
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

Gli stessi non possono richiedere contributi versati e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Art. 10 Le quote valgono per l'anno solare in cui sono state versate, o per l'anno solare successivo se il versamento avvenga dopo il 31 ottobre. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso diverso il socio si intende impegnato anche per l'anno successivo.

Art. 11 Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento dei contributi) e di votare direttamente o per delega
- di essere eletti alle cariche sociali
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 12 Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art. 13 Le prestazioni fornite dagli aderenti e in generale da tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 14 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che sono e diverranno di sua proprietà
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio
- d) dalle quote dei soci
- e) dalle contribuzioni pubbliche o private
- f) dai proventi di iniziative sociali svolti nei limiti di quanto previsti dalla normativa in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti Non Commerciali.

Art. 15 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'associazione,
- contributi di privati,
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche,
- contributi di organismi internazionali,
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni,
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo,
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore,
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Art. 16 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 17 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci.
- b) il Consiglio di Amministrazione.
- c) il Presidente ed il Vice – presidente.
- d) Il Segretario e il Tesoriere.
- e) il collegio dei Revisori.
- f) Il collegio dei probiviri

**Art. 18**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art 4 ed è Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea Ordinaria deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Ad essa debbono essere sottoposti:

1. la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento economico, culturale ed artistico dell'Associazione
2. la relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente
3. il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale
4. le proposte per le nuove attività
5. il bilancio preventivo.

All'Assemblea Ordinaria competono inoltre:

- a) la nomina del Consiglio di Amministrazione
- b) la nomina del Collegio dei Revisori
- c) l'esame degli argomenti che siano proposti dall'ordine del giorno.

Art. 19

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei soci e comunque è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 20

L'assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria validamente costituita delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti di persona o per delega. L'Assemblea Straordinaria, fatto salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione, è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto presenti o per delega.

Art. 21

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante invito spedito ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 22

Ogni socio ha diritto ad un voto (se in regola con il pagamento del contributo). L'elezione delle cariche sociali è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 23

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette ad un massimo di undici soci nominati dall'Assemblea per il



periodo di tre anni. Al Consiglio spettano indistintamente tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di opportunamente delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei soci componenti. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Art. 24 Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice – presidente, un Tesoriere, un Segretario e può cooptare, per particolari necessità, sino a due soci. L'incarico di Tesoriere e quello di Segretario possono essere ricoperti dallo stesso consigliere. Spetta al Presidente la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a qualsiasi terzo. La firma spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice – presidente.

Art. 25 Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice – presidente o, per loro incarico, dal Segretario, mediante invito speciale (salvo i casi di urgenza) almeno sette giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei Consiglieri. Qualora un Consigliere rimanga assente, senza giustificato motivo, per oltre tre sedute consecutive, lo stesso potrà essere dichiarato decaduto dalla carica da parte del Consiglio. Per il caso di decadenza di uno o più consiglieri fra quelli eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede con propria delibera alla loro surrogazione con i soci non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze in conformità al verbale dell'Assemblea. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio

Art. 26 Il Consiglio è presieduto da Presidente o, in difetto, dal Vice – presidente o, in assenza pure di quest'ultimo, da chi ne sia nominato dalla maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario.

Art. 27 Spetta al Consiglio di decidere insindacabilmente sull'ammissione dei soci, a qualsiasi categoria essi appartengono.

Art. 28 Il Consiglio può redigere un Regolamento dell'associazione.

BILANCIO

Art. 29 L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare. Il bilancio predisposto dal Consiglio è esaminato dal Collegio dei Revisori, composto da tre soci che ne riferiranno all'Assemblea.

Art. 30 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. È fatto divieto distribuire tra i soci eventuali avanzi o residui di bilancio. Tutti gli avanzi o gli utili di bilancio devono essere reinvestiti per il conseguimento dello scopo sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI



Art. 31

Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea Ordinaria tra i soci dotati di adeguata preparazione, è composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti. È l'organo di controllo amministrativo dell'Associazione.

- accerta, almeno ogni quattro mesi, la situazione di cassa dell'Associazione;
- revisiona i bilanci, riferendo all'Assemblea con apposita relazione scritta;
- ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto.

La carica di Revisore non è cumulabile con altre cariche in seno all'Associazione. Non sono eleggibili i soci che siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo. I Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 32

Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria preferibilmente tra i soci con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, e comunque tra quelli dotati di adeguata preparazione. È composto da un Presidente e due membri effettivi. È l'organo che decide inappellabilmente, pro bono et aequo, e senza formalità di procedura, sulle infrazioni statutarie e regolamentari, nonché sulle infrazioni alle norme associative commesse dagli iscritti; allo stesso modo, dirime ogni controversia tra gli organi dell'Associazione, tra l'Associazione e gli iscritti, come pure tra l'Associazione e terzi, sempre facendo salvo il principio del contraddittorio. La carica di Proboviro non è cumulabile con altre cariche in seno all'Associazione. I membri del Collegio restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 33

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea Straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno col voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Approvato dall' Assemblea straordinaria del 19 aprile 2008.

Registrato all'Ufficio del Registro di Mantova il 23 maggio 2008 al n° 4473.

Ass. di Promozione Sociale con Dec. Prov. di Mantova n° 31 del 23 luglio 2008